

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 65 – 46012/2013

OGGETTO: Progetto: *Potenziamento non sostanziale attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi*
Comune: *Fogizzo*
Proponente: *Bitux s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 15/07/2013 la società Bitux s.r.l. con sede legale in Aosta Regione Borgnalle n. 10, Partita IVA e C.F. 0058520079, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Potenziamento non sostanziale attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 16/08/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - nota congiunta del 26/08/2013 (prot. p.le n. 162620/2013 del 30/09/2013) da parte dell'Associazione Ambiente Foglizzo e Legambiente Circolo "Pasquale Cavaliere";
- con nota prot. n. 00144033 del 27/08/2013 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto entro il 30/09/2013, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento (circa 30.000 mq) è situata nel Comune di Foglizzo (Foglio n. 1 particella n. 193) lungo la S.P. n. 82 di Montalenghe, a nord di circa 3 Km dal concentrico, al confine con il Comune di San Giorgio Canavese;

- la società Bitux s.r.l è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t di rifiuti trattati annualmente) con il numero 79/2009;
- i rifiuti attualmente recuperati per una quantità ritirata annualmente di 13.500 t/a sono individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i.:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Attività di recupero	Q.tà stoccata (tonn)	Q.tà massima movimentabile (tonn/anno)
170102, 170101, 170904	All. 1 e all. 2 D.M. 05/02/1998 e s.m.i. 7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R5	5500	5500
170302	7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R5	8000	8000

- le attività di recupero svolte sono la messa in riserva dei rifiuti (R13), propedeutica:
 - alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia (R5), relativamente a rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 tramite impianto mobile di frantumazione e vagliatura;
 - alla produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a freddo tramite impianto mobile di frantumazione e vagliatura (R5), relativamente ai rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6;
 - alla produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo attraverso l'utilizzo dell'impianto di bitumazione aziendale (R5), relativamente ai rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6;

Proposta progettuale

- il progetto prevede per le tipologie 7.1 e 7.6 l'incremento delle quantità ritirate annualmente e di quantità massima stoccabile secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.tà massima stoccabile (t) autorizzata	Q.tà massima stoccabile (t) a progetto	Q.tà movimentata (t/a) autorizzata	Q.tà movimentata (t/a) a progetto
7.1	5.500	7.964	5.500	8.000
7.6	8.000	32.085	8.000	51.990

- non si prevedono modifiche all'attuale ciclo produttivo;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 153114 del 13/09/2013 del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 5169 del 26/09/2013 del Comune di Foglizzo;
- nota prot. n. 5570 del 15/10/2013 del Comune di Foglizzo di trasmissione della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30/09/2013 ad oggetto "progetto di potenziamento non sostanziale attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, istruttoria interdisciplinare della fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della LR 40/98 e s.m.i. – espressione parere favorevole condizionato"

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'attuale assetto dell'impianto era già stato valutato in una precedente procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. conclusasi con l'esclusione dalla fase di VIA con D.D. n. 26-25774/2009 del 22/06/2009;
- la proposta progettuale risulta modifica non sostanziale rispetto all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale quarta classe d'iscrizione, alla terza (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- si richiama l'entrata in vigore dell'Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013);

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale;

Pianificazione Comunale

- l'area in oggetto è individuata all'interno delle attuali tavole di P.R.G.C in area IN 9-IN 10, "*Aree inedificate limitrofe a insediamenti industriali esistenti o in nuovi ambiti insediativi*" dove le destinazioni d'uso ammesse sono: produttiva, terziaria e residenziale connesse, attuabili tramite SUE;

Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR 2006)

- l'ampliamento di impianti esistenti ed in attività non è soggetto alle procedure di localizzazione individuate dal PPGR 2006;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto, dei presidi ambientali adottati e della gestione in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- il progetto preliminare ha già dato atto delle integrazioni richieste dal Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della provincia di Torino in data 13/02/2013 relativamente al procedimento ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4. dal punto di vista ambientale:

Emissioni in atmosfera

- lo stabilimento è titolare di autorizzazione in via generale ai sensi della D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata da D.D. n. 347 del 3 luglio 2000 ("*Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi*") per effetto dell'istanza di adesione presentata in data 02/03/2011 al Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino;
- l'autorizzazione è legata alle emissioni provenienti dalla produzione di conglomerato bituminoso (anche con recupero di rifiuti della tipologia 7.6 di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i.) e dal bruciatore dello scambiatore di calore per il bitume;

- in base a quanto emerso dal confronto con i funzionari regionali la procedure di carattere generale ai sensi della citata DGR non è più utilizzabile per le seguenti motivazioni:
 - non è stata aggiornata alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. a differenza di quanto avvenuto per le altre attività;
 - non contempla tra le fasi operative l'attività di recupero del rifiuto, e di conseguenza i limiti emissivi ivi regolamentati non tengono in considerazione l'impatto di questa fase sulla matrice atmosferica (che, per inciso, risulta il più gravoso sia in termini qualitativi che quantitativi);
- alla luce delle considerazioni sopra esposte la Società Bitux s.r.l. è stata invitata dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino con nota prot. n. 109851 del 19/06/2013 a presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria;
- l'esercizio delle attività autorizzate potrà continuare nel rispetto dei requisiti tecnico-gestionali prescritti dalla DGR citata nonché dalle specifiche normative (DM 05/02/1998 e s.m.i.) sul recupero di rifiuti in procedura semplificata fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo;
- in particolare, il quadro emissioni dovrà dunque essere rideterminato sulla base della percentuale di rifiuto in ingresso così come indicato al suballegato 2 dell'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. "Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dai rifiuti non pericolosi";
- in sede di procedura ordinaria verranno inseriti i limiti da rispettare ed il relativo piano di monitoraggio e controllo;
- al fine del contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera – di tipo diffuso – che si potrebbero generare durante la fase di frantumazione, carico, scarico e stoccaggio del materiale inerte si concorda con gli accorgimenti tecnico gestionali previsti dal proponente;

Gestione acque meteoriche e reflui

- è stato approvato in data 23/11/2011 da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- le aree scoperte dedicate alla gestione rifiuti sono canalizzate verso l'impianto di trattamento, dotato di by-pass per le acque di seconda pioggia, che garantisce la sedimentazione e la disoleazione delle acque di prima pioggia prima dell'immissione delle stesse in acque superficiali congiuntamente alle acque eccedenti;
- le superfici destinate alla gestione rifiuti, individuate come superficie scolante, non risultano ampliate e l'impianto di trattamento presente risulta adeguato in relazione all'incremento dei volumi stoccati;
- risultano autorizzati i seguenti scarichi che non subiranno modifiche:
 - Codice Scarico TO0922003: acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio mezzi recapitanti, previo passaggio in sistema di disoleazione, in acque superficiali;
 - Codice Scarico TO0922004: acque reflue domestiche recapitanti, previo trattamento in fossa imhoff-chiarificatrice e trattamento di finissaggio su letti assorbenti (fitodepurazione), in acque superficiali;

Rumore

- dalla valutazione della relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-

11616 del 02/02/2004 non sono emerse criticità in merito;

- si ritiene comunque che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- l'accesso all'impianto avviene attraverso la Strada Provinciale n. 82 di Montalenghe alla prog. Km. 13.305 ca, lato destro; detto accesso, da ricerche effettuate nell'Archivio Concessioni della Provincia di Torino non risulta essere autorizzato;
- è necessario che la Società Bitux s.r.l. produca copia dell'eventuale documentazione autorizzativa rilasciata dall'ente proprietario della strada, che possa essere ritenuta valida ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada;
- in assenza di tale documentazione o dei requisiti di validità del citato art. 22, si dovrà richiedere al Servizio Esercizio Viabilità, con idonea istanza e nel rispetto della normativa vigente, la regolarizzazione dell'accesso esistente;
- a riguardo delle opere previste a progetto lungo la strada di ingresso all'impianto (accessi al parcheggio pubblico e parcheggi sul lato sinistro), si fa presente che queste dovranno essere conformi a quanto previsto dal DM 19/04/2006 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*", con particolare riferimento all'art. 7-7.1-7.1.1 e relativa tabella che prevede, per le strade locali extraurbane, una distanza minima di 30 m tra accesso ed intersezione;
- visto l'aumento dei flussi di traffico, da e per l'impianto, con il potenziamento dell'attività, oltre al problema della velocità elevata con la quale viene normalmente percorso il tratto di strada antistante l'impianto, come già prescritto con D.D. n. 26-25774/2009 del 22/06/2009, si chiede di prendere contatti con il Servizio Esercizio Viabilità della provincia di Torino per individuare apposita segnaletica, verticale ed orizzontale, che avvisi del pericolo di transito di mezzi pesanti nella zona;
- sempre in merito all'aggravio del traffico pesante, si ritiene che debba essere inibito il passaggio dei mezzi pesanti dai centri abitati concentrando i mezzi sulle direttive principali esterne di collegamento che permettono l'accesso al sito;
- nell'elaborato progettuale RT 02.02 "*valutazione del traffico stradale indotto*" si esclude l'attraversamento di centri abitati senza però indicare nel dettaglio le direttrici utilizzate;
- occorre dunque che vengano individuate su apposito elaborato le direttrici viarie che verranno utilizzate per l'accesso al sito; l'elaborato dovrà anche essere trasmesso ai Comuni interessati al fine del controllo della specifica prescrizione di non attraversamento dei centri urbani da parte delle competenti Polizie Municipali;

Ritenuto che:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto, dei presidi ambientali adottati e della gestione in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare in modo significativo, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento, in modo particolare per ciò che riguarda le emissioni in atmosfera e la viabilità, possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;

- relativamente al quadro emissioni risulta più cautelativo il passaggio all'autorizzazione ordinaria, dove verranno inseriti i nuovi limiti da rispettare ed il relativo piano di monitoraggio e controllo, rispetto all'attuale via generale;
- le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- fornire copia dell'eventuale documentazione autorizzativa rilasciata dall'ente proprietario della strada, che possa essere ritenuta valida ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada;
- in assenza di tale documentazione o dei requisiti di validità del citato art. 22, si dovrà richiedere al Servizio Esercizio Viabilità, con idonea istanza e nel rispetto della normativa vigente, la regolarizzazione dell'accesso esistente;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- prendere contatti con il Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino per individuare apposita segnaletica, verticale ed orizzontale, che avvisi del pericolo di transito di mezzi pesanti nella zona;
- è inibito il passaggio dei mezzi dai centri abitati; le direttrici viarie che verranno utilizzate per l'accesso al sito dovranno essere individuate su apposito elaborato; l'elaborato dovrà essere trasmesso – prima che venga autorizzata la modifica al progetto - oltre che a questo Servizio, anche ai Comuni interessati al fine del controllo da parte delle competenti Polizie Municipali della specifica prescrizione di non attraversamento dei centri urbani;
- le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- rimangono ferme le prescrizioni relative agli scarichi ed al piano gestione acque meteoriche;
- si ribadisce quanto già espresso dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino con nota prot. n. 109851 del 19/06/2013; relativamente alle emissioni in atmosfera dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Potenziamento non sostanziale attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi*" presentato dalla Società Bitux s.r.l. con sede legale in Aosta Regione Borgnalle n. 10, Partita IVA e C.F. 0058520079, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 14/11/2013

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)